

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati ai seguenti interventi, nei limiti finanziari indicati:

a) collegamento della SS 598 - Val d'Agri con la A3 Svincolo Buonabitacolo-Padula: 25.822 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;

b) collegamento Fondovalle Calore con la A3 Svincolo Contursi: 25.822 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio):

2002: — 413.166;

2003: — 413.166;

2003: — 413.166.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane):

2002: — 516.458;

2003: — 516.458;

2003: — 516.458.

44. 020. (ex 40. 1106.) Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di migliorare la sicurezza della rete stra-

dale, per gli anni 2002-2004 è autorizzata la spesa ulteriore di 30 milioni di euro di cui 15 milioni per il 2002, 10 milioni per il 2003 e 5 milioni per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ente nazionale per le strade, Art. 3: Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;

2003: — 10.000;

2004: — 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 021. (ex 40. 296.) Lusetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardanti la strada statale 148 Pontina, è autorizzata la spesa di 2.542.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo.

44. 022. (ex 40. 1240.) Pasetto, Giachetti, Gentiloni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Maribor-Lago Balaton è autorizzata la spesa di 26 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002 e fino

al 2007, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 26.000;

2003: — 26.000;

2004: — 26.000.

44. 023. (ex 40. 0. 216.) Illy, Damiani, Maran.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi di costruzione stradale).

1. Per la realizzazione del collegamento della Strada Pedemontana del Foriore alla strada statale SS. 16 è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 20.000;

44. 024. (ex 40. 0. 134.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Realizzazione strada nazionale).

1. Per la realizzazione della strada nazionale dorsale appenninica, già concor-

data dalle Province di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia (Lioni-Termoli), è autorizzato un contributo complessivo per gli anni 2002-2004, di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 025. (ex 40. 0. 141.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi sulla rete stradale SS17).

1. Per la realizzazione del raddoppio delle corsie sulla strada a scorrimento veloce Foggia Campobasso, SS 17, è autorizzato un contributo di 20 milioni di Euro per l'anno 2002, in aggiunta ai trasferimenti ordinari.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 20.000;

44. 026. (ex 40. 0. 135.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e completamento della S.G.C. Grosseto-Fano (E 78) è autorizzato un limite di impegno quindicennale, nella misura di 50 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 al fine di consentire la contrazione di mutui da parte dell'Anas.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 027. (ex 40. 0. 215.) Vigni, Gasperoni, Lusetti, Maura Cossutta, Agostani, Franci, Bindi, Duca, Nannicini, Abbonanzieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

44. 0233. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Miglioramento tratta ferroviaria Foggia, Rocchetta, Avellino, Benevento e Campobasso).

1. Per il miglioramento della tratta ferroviaria Foggia-Rocchetta-Avellino-Benevento-Campobasso è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000;

44. 029. (ex 40. 0. 139.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Realizzazione anello ferroviario).

1. Per la realizzazione della tratta ferroviaria Foggia-Campobasso è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 5.000.

44. 030 (ex 40. 0. 140.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Raddoppio tratta ferroviaria Foggia-Caserta).

1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Caserta è autorizzato un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2002 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;

2003: — 10.000.

44. 031. (ex 40. 0. 137.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione del progetto preliminare della galleria di Iselle, compresa nel collegamento ferroviario Genova-Novara-Domodossola-Sempione-Briga, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

2002: — 2.500.

44. 0227. (ex * 40. 1059.) Zanetta, Zaccchera.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Con riferimento agli impegni assunti dal Governo per la realizzazione del quadruplicamento veloce della linea ferroviaria veloce Transpadana Lione-Milano-Venezia, al fine di favorire il trasporto merci e passeggeri su ferrovia e decongestionare l'intero sistema stradale padano ovest-est, sono stanziati le risorse necessarie agli adempimenti previsti con la chiusura della Conferenza dei Servizi della Verona-Padova e con l'avvio della progettazione definitiva della Mestre-Montefalcone-Trieste-Confine di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 032. (ex 40. 0. 197.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Anna Maria Leone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Raddoppio tratta ferroviaria S. Severo, Termoli, Vasto).

1. Per il raddoppio della tratta ferroviaria S. Severo-Termoli-Vasto è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

44. 033. (ex 40. 0. 132.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

44. 034. (ex 40. 446.) Pistone, Diliberto, Sgobio, Franceschini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziati a valere sul capitolo 1219-U.P.S. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e

della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 035. (ex 40. 0. 221.) Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata a valere sul capitolo 1219-U.P.S. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 028. (ex * 40. 0. 222.) Alberto Giorggetti, Bornacin.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata a valere sul capitolo 1219-U.P.B. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8. dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione

commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

44. 0235. (ex * 40. 0. 224., 40. 0. 220)
Pasetto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente:

« 5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo pari al massimale previsto dal regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa delle regioni obiettivo 1. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti

provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7 ».

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente: « L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS ».

Conseguentemente all'articolo 50, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 16.000;

2003: — 16.000;

2004: — 16.000.

44. 0254. (ex 40. 1259.) Marras, Arnoldi, Vitali.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali sono autorizzati limiti di impegno quindicennali ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 194, articolo 2, comma 5 - Parco autobus - di 30 milioni di euro nel 2003 e di 40 milioni di euro nel 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 036. (ex * 40. 1241. e *40. 274)
Pasetto, Duca, Lusetti, Raffaldini, Giachetti, Tuccillo, Verneti, Realacci, Cardinale, Pistelli, Tuccillo, Gentiloni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge n. 194/98, articolo 2, comma 5 - Parco autobus - di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, alle tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200 (migliaia di euro);

2003: — 208.549 (migliaia di euro);

2004: — 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

ART. 51-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

ART. 51-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 037. (ex 1984/IX/40. 13.) Pasetto, Duca, Lusetti, Raffaldini, Giachetti, Tuccillo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure straordinarie per la sicurezza ed il rilancio del trasporto aereo).

1. Al fine di migliorare i sistemi di sicurezza negli aeroporti e sui vettori aerei, è autorizzata l'erogazione di un contributo per la sicurezza alle società di gestione aeroportuale e di trasporto aereo, per una somma complessivamente pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di ripartizione dello stanziamento per il miglioramento dei sistemi di sicurezza e di erogazione dei contributi alle società di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica sul corretto utilizzo di tali contributi ai fini della sicurezza del trasporto aereo.

3. I termini per i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle società di gestione aeroportuale e di trasporto aereo, sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

4. Per le società di cui al comma 3, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alle prestazioni di trasporto per via aerea di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, si applica temporaneamente fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA del quattro per cento. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

6. La disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000.

44. 0179. (ex 40. 038.) Morgando, Villetti, Duca, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 10. Gli esercenti di impianti privati di distribuzione di carburanti avio operanti su aeroporti, aviosuperfici ed eliosuperfici sono autorizzati al rifornimento in quantità non superiore a 500 kg al giorno di olii combustibili per ciascun aeromobile in transito sull'aeroporto aviosuperficie od elisuperficie. Tali operazioni di rifornimento non si considerano attività commerciali, se il carburante è ceduto al prezzo del costo complessivo dell'olio minerale, maggiorato del costo del servizio di rifornimento in misura non superiore a 15,45 euro per ciascun rifornimento, L'esercente è tenuto al rilascio di ricevute

ed alla tenuta di un bollettario, ove devono essere annotati la data e l'ora del rifornimento, le marche dell'aereomobile rifornito, il quantitativo di olio minerale ceduto e l'importo totale corrisposto »;

b) alla Tabella A, al punto 2), sopprimere le seguenti parole: « diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

44. 0226. (ex 40. 202.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per gli anni 2002 e 2003, al fine di fronteggiare gli effetti della crisi internazionale su tutte le imprese operanti nel settore del trasporto aereo, è riconosciuto ai gestori aeroportuali operanti sul territorio nazionale un importo pari ai proventi derivanti dai canoni di concessione governativa, comunque nella misura massima di 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

44. 039. (ex 40. 220.) Luigi Martini, Ferro.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'erogazione di somme a titolo di risarcimento in favore dei familiari delle vittime dell'incidente aereo occorso l'8 ottobre 2001 all'aeroporto di Milano-Linate,

è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, alle tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200 (migliaia di euro);

2003: — 208.549 (migliaia di euro);

2004: — 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

ART. 51-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

ART. 51-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 0116-bis. (ex 1984/IX/40. 12). Pasetto, Duca, Lusetti, Duilio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti aventi diritto possono progettare, realiz-

zare e gestire gli interventi anche tramite società o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.

44. 041. (ex* 40. 1289.) Preda, Sedioli, Albonetti, Bielli, De Brasi, Gambini, Sandri, Marcora, Santagata, Albertini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche di cui all'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 042. (ex 40. 1149.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per la contrazione di mutui quindicennali a carico dello Stato per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e della Capitanata in particolare.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

44. 0255. (ex 40. 1291.) Antonio Pepe, Canelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 14, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3 commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera Cipe 4 aprile 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione d'ambito.

44. 0223. (ex 40. 173.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della Regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 043. (ex 40. 375). Bova, Minniti, Meduri, Oliverio, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa del suolo, ai sensi della legge n. 183 del 1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, con priorità per gli interventi relativi all'alluvione in Calabria del settembre 2000, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 044. (ex 40. 374). Bova, Oliverio, Meduri, Minniti, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po di cui alla legge di conversione il dicembre 2000, n. 365, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a 1,266 miliardi di euro.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 045. (ex 40. 449.) Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.582;

2004: — 7.747.

44. 0403. (ex 35. 03.) Dameri, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti

locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0401. (ex 35. 65.) Bolognesi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.582;

2004: — 7.747.

* **44. 0402.** (ex 35. 04) Realacci, Dameri, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti modifiche:

2003: — 2.582;

2004: — 7.747.

* **44. 0404** (ex 40. 403, *nuova formulazione*). Michele Ventura, Villetti, Bellini, Bolognesi, Buffo, Carli, Chiti, Cordoni, Crucianelli, Filippeschi, Fluvi, Franci, Innocenti, Lulli, Ma gnolfi, Mariani, Mussi, Nannicini, Nieddu, Pennacchi, Spini, Susini, Vigni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabre, è autorizzata a favore della Regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 046. Bova, Meduri, Oliverio, Minniti, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini del mantenimento del servizio postale in maniera adeguata su tutto il territorio nazionale, ed in particolare per mantenere aperti ed in funzione gli uffici postali nelle zone disagiate del Paese, a decorrere dal 2002 viene assegnato a Poste Italiane SpA un contributo annuale pari a 25 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

44. 048. (ex 40. 517.) Panattoni, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Angioni, Grignaffini, Rotundo, Vigni, Ruggia, Sandi, Preda, Lolli, Lucidi, Sereni, Sedioli, Petrella, Abbondanzieri, Zunino, Gambini, Kessler, Stramaccioni, Tolotti, Carli, Lucà, Spini, Giacco, Mancini, Grillini, Zanotti, Pollastrini, Cennamo, Agostini, Bettini, Raffaella Mariani, Olivieri, Cazzaro, Rossiello, Rava, Capitelli, Piglionica, Bogi, Ottone, Magnolfi, Ranieri, Ruzante, Paola Mariani, Nigra, Maurandi, Grandi, Bolognesi, Minniti, Michele Ventura, Turco, Martella, Lumia, Zani, Battaglia, Cordoni, Siniscalchi, Marone, Rognoni, Chiti, Pisa, Tocci, Quartiani, Papini, Rusconi, Lusetti, Ruggeri, Tonino Loddo, Picicchio, Vianello, Reallacci, Burtone, Squeglia, Stradiotto, Bressa, Maccanico, Meduri, Vernetti, Merlo, Frigato, Mantini, Pistelli, Ladu, Illy, Damiani, Fanfani, Motta, Filippeschi, Guerzoni, Luongo, Maran, Mariotti, Diana, Fluvi, Dameri, Chianale, Cialente, Coluccini, Crisci, Borrelli, Bova, Cabras, Caldarola, Benvenuto,

Pennacchi, De Brasi, Bielli, Sciacca, Lulli, Vertone, Giulietti, Fumagalli, Finocchiaro, Oliverio, Meduri, Innocenti, Chiaromonte, Nannicini, Bonito, Buglio, Carboni, Sabattini, Burlando, Pinnotti, Di Serio D'Antona, Gasperoni, Montecchi, Bersani, Roberto Barbieri, Ruggieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Uffici postali di montagna).

1. Per il mantenimento degli uffici di servizio postale nei comuni montani delle aree di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, i trasferimenti alle Poste italiane Spa sono incrementati di 15 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0440. già 47. 01. (ex 41. 01.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Lusetti, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari, Olivieri, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART.44-bis.

1. L'articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, è così sostituito:

ART. 16.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico

radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: 5.265,16 euro;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: 1.579,75 euro;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: 790,17 euro;

d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e I stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 316,07 euro;

e) campeggi, villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.060.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: 790,17 euro;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: 158,03 euro.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale, gli importi annuali di cui al comma 1i sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 3.350;

2003: — 3.350;

2004: — 3.350.

44. 050. (ex 40. 154.) Zeller, Brugger, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), la parola « affittacamere » è soppressa;

b) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « f) affittacamere e esercizi di agriturismo: Lire 60.000 (30,98 euro) per ogni apparecchio televisivo »;

c) al comma 2, sono aggiunte, in fine le parole: « nonché quello per gli apparecchi televisivi ad uso esclusivamente privato ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.164;

2003: — 5.164;

2004: — 5.164.

44. 049 (ex 40. 1027.) Zeller, Brugger, Collè, Detomas, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: « non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ».

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: « non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ».

44. 051. (ex 40. 169.) Alberto Giorgetti, Bornacin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. La somma di lire 110 miliardi di lire di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentata per l'anno 2002 di 1,5 milioni di euro e per l'anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis* per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti

privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione eccetera, articolo 1, comma 43: contributi ad enti eccetera, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.500;

2003: — 1.000.

44. 052 (Nuova formulazione). Alberto Giorgetti, Garnero Santanché, Armani, Bellotti, Paolone, Canelli, La Russa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'Autorità Amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un Commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria dagli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 410/1999 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del Codice Civile.

2. Ferma restando la vigilanza prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 410/1999, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei Consorzi Agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedi-

menti di cui all'articolo 4 comma 2, della predetta legge.

* **44. 089.** (ex * 40. 1356.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'Autorità Amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un Commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del Codice Civile.

2. Ferma restando la vigilanza prevista dall'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, comma 1, della legge, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei Consorzi Agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge.

* **44. 0238** (ex * 40. 30.) De Ghislanzoni Cardoli, Casero, Corsetto, Patria, Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Grimaldi, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con mo-

dificazione dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è aggiunto il seguente comma:

« 7. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza ».

2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185.

3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3 comma 2 lettere b), c), d) e f) della legge 14 febbraio 1992 n. 185, come modificato dal precedente comma, laddove applicabili ai sensi del decreto ministeriale di riconoscimento n. 01/1496 del 7 marzo 2001 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

44. 0232 (ex 40. 0. 231.) Patria, Crosetto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le somme recuperate dal Ministero delle attività produttive nei confronti degli imprenditori inadempimenti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, sono destinate al sostegno della imprenditoria giovanile nelle regioni Campania e Basilicata nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio fino ad un massimo di quindici dipendenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

44. 053. (ex 40. 315.) Lettieri, Boccia, Molinari, Potenza, Luongo, Adduce.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 8 della legge dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: « svantaggiate » sono aggiunte le parole: « e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale ».

b) Il comma 1 è così sostituito:

« 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento CE n. 1257/99, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta ».

c) al comma 3, dopo le parole: « Abruzzo e Molise, » sono aggiunte le